

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4538 del 18/08/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO SEMINATIVO E SFALCIO - RICHIEDENTE: IMPRESA INDIVIDUALE PERINI LUCIANO - PRATICA: 39416/2022 - PROCEDIMENTO: PC09T000
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4742 del 18/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA:
TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO SEMINATIVO E SFALCIO - RICHIEDENTE:
IMPRESA INDIVIDUALE PERINI LUCIANO - PRATICA: 39416/2022 -
PROCEDIMENTO: PC09T0008.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione,*

graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- *la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2229 del 05/03/2010 dell’allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna veniva rilasciata al Signor Perini Luciano (C.F. : PRNLCN65A07D054V), la concessione per l’utilizzo di pertinenza demaniale del Torrente Nure ubicata in Comune di Piacenza (PC), Località Fornace delle Colonne ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte foglio 109, mappale 302, di circa mq 10.229, per uso agricolo, con scadenza il 04/03/2016 (Procedimento PC09T0008);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/12/2022 registrata al PG/2022/200348 del 06/12/2022 con cui l’Impresa Individuale Perini Luciano, (P.I.V.A. 01347040337) ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di complessivi mq 11.465, pertinenza del Torrente Nure, nel Comune di Piacenza (PC), ad uso agricolo e sfalcio argini, individuata al foglio 109 fronte

parte della particella 302 N.C.T. del precitato Comune;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate nell'ambito dell'istruttoria tecnica utilizzando anche la strumentazione cartografica aggiornata in dotazione a questa Agenzia, si è provveduto a meglio quantificare e zonizzare la superficie richiesta in mq 10.724, suddivisi in mq 2.054 per sfalcio argini e mq 8.670 per uso seminativo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 04/01/2023 senza che nei trenta (30) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota registrata al PG/2023/3402 del 10/01/2023 confermata con nota registrata al PG/2024/213083 in data 25/11/2024) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;
- Comune di Piacenza - Servizio Pianificazione urbanistica, Edilizia e Patrimonio (nota registrata al PG/2023/4469 del 11/01/2023 integrata con successiva nota registrata al PG/2023/66186 in data 17/04/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto quale sua parte sostanziale e integrale;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola

con quanto dovuto per l'uso pregresso;

- è stato versata una somma pari a 761,36 a titolo di deposito cauzionale (di cui € 200,00 in data 18/12/2009 in occasione del procedimento finalizzato con la succitata D.D. n. 2229 del 05/03/2010 di cui la presente si pone come rinnovo ideale, € 356,36 in data 15/04/2025 ed € 205,00 in data 03/07/2026);

DATO ATTO che:

- in data 13/07/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia(BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 16/07/2026 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,D.lgs 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Impresa Individuale Perini Luciano, (P.I.V.A. 01347040337), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Nure, di complessivi mq 10.724 mq sita in località Fornace delle Colonne in Comune di Piacenza (PC), catastalmente identificata al foglio 109 fronte parte della particella 302, di cui 2.054 mq ad uso sfalcio argini e 8.670 mq ad uso agricolo/ seminativo - procedimento PC09T0008;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 30/07/2026 (PG/2026/140210 del 30/07/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 561,92 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 761,36 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a all'Impresa Individuale Perini Luciano (P.I.V.A.: 01347040337) - Codice Procedimento PC09T0008.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Nure, individuata al foglio 109 fronte parte della particella 302 N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a complessivi mq 10.724 mq (di cui 2.054 mq ad uso sfalcio argini e 8.670 mq ad uso agricolo/ seminativo);

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al protocollo PG/2023/3402 del 10/01/2023, confermato con nota assunta al protocollo ARPAE n. 213083 in data 25/11/2024 ed allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Il Comune di Piacenza (nota registrata al PG/2023/4469 del 11/01/2023 integrata con successiva nota registrata al PG/2023/66186 in data 17/04/2023) ha prescritto il rispetto degli artt. 5.2, 5.6, 5.20, 5.23 e 6.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC, degli artt. 11, 12, 13 e 25 del PTCP e dell’art. 84 del RUE vigenti.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

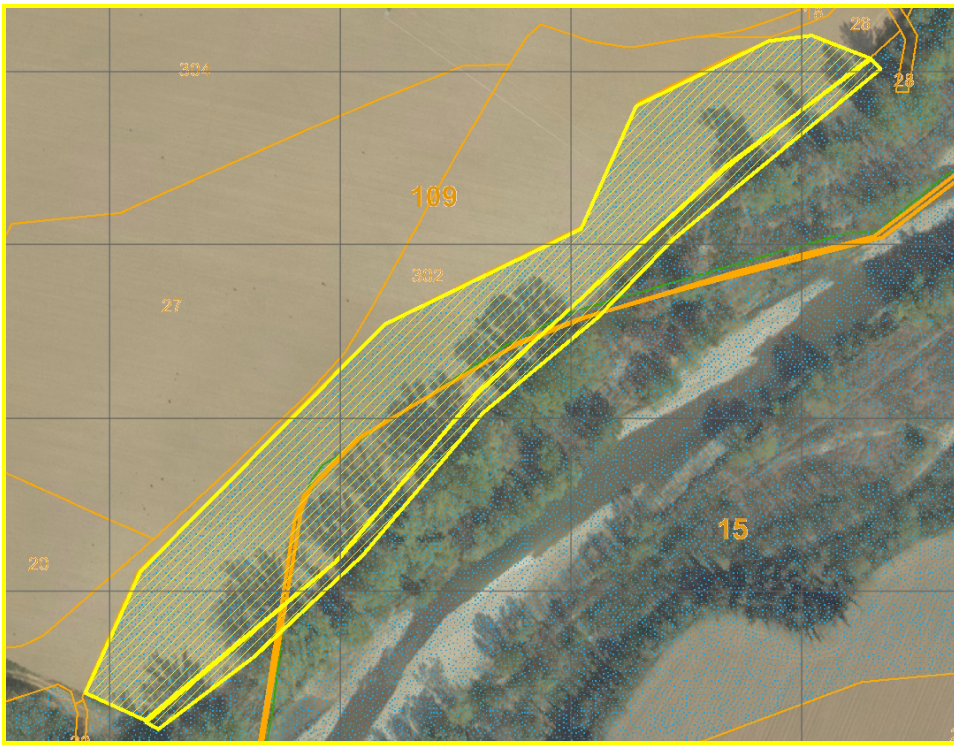
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: L.R. 7/2004 - Richiedente: Impresa individuale Perini Luciano - Istanza di rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del T. Nure nel Comune di Piacenza - Uso: agricolo e sfalcio argini - SINADOC 39416/2022 - COD. PROC.: PC09T0008. Nulla osta idraulico.

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 69916 del 21/12/2022, relativa alla richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del T. Nure nel Comune di Piacenza - Uso: agricolo e sfalcio argini - Richiedente: Impresa individuale Perini Luciano, e l'allegata documentazione;

- Visti:

- la L.R. 7/2004;
- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

- Esaminata l'istanza Arpae di richiesta di concessione e l'allegata documentazione in cui si richiede l'occupazione di terreni demaniali, per uso agricolo e sfalcio argini, ubicati in sponda sinistra del T. Nure, in Comune di Piacenza (PC), Località Fornace delle Colonne, aventi superficie complessiva pari a 11.465 m² (di cui 6.486 m² oggetto di sfalcio e argini (zona A3) e 4.979 m² destinati a seminativo o prato stabile (zone A1 + A2)) e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 109 fronte mappale 302/p

- Espletato il sopralluogo in data 22/12/2022 nel corso del quale si è verificato che:

- l'area richiesta in concessione di cui al punto si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria;

- la scarpata che porta all'alveo attivo del T. Nure è costituita da terreno ricoperto da essenze erbacee, arbustivee e arboree, a tergo della quale si trova un terreno agricolo coltivato

- Considerato che:

- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3 pericolosità alta, in base al PGRA ossia area allagabile con scenario frequente con rischio R3 e R2, elevato e medio
- in base PTCP l'area richiesta ricade zona B2
- in base al progetto di variante del PAI (adottato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 71 del 10/06/2022) l'area si trova in fascia A

si esprime,

NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per l'occupazione di terreni demaniali, per uso agricolo e sfalcio argini, ubicati in sponda sinistra del T. Nure, in Comune di Piacenza (PC), Località Fornace delle Colonne, aventi superficie complessiva pari a 11.465 m2 (di cui 6.486 m2 oggetto di sfalcio e argini (zona A3) e 4.979 m2 destinati a seminativo o prato stabile (zone A1 + A2)) e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 109 fronte mappale 302/p, secondo le seguenti prescrizioni di seguito elencate:

- 1) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) Il concessionario potrà sfalciare le aree in concessione dalle essenze erbacee, senza toccare essenze arbustive e/o arboree, né interessare la scarpata o accedere all'alveo.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 4) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.

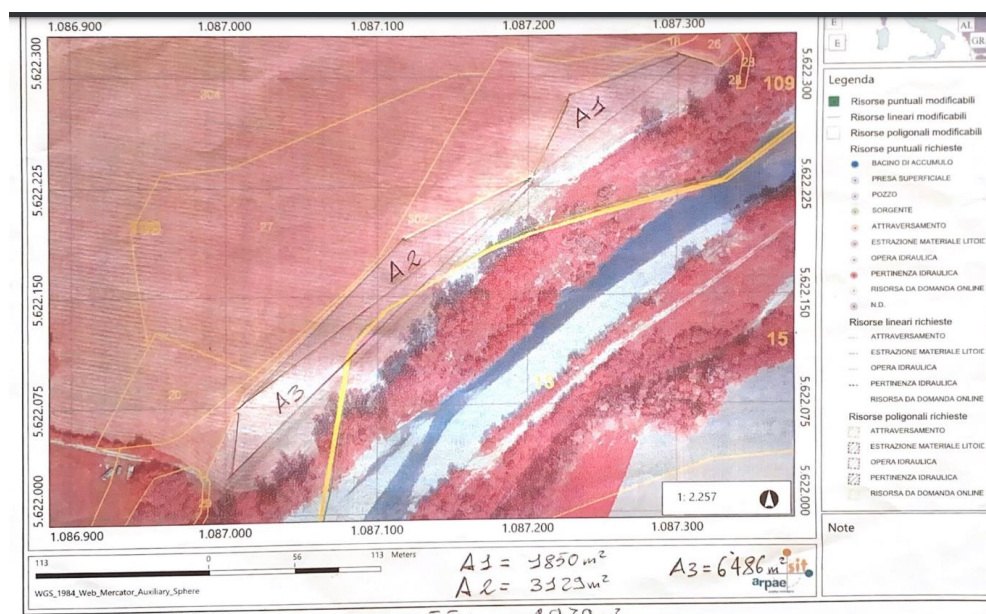
- 5) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio scrivente dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
- 6) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 7) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 8) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione.
- 9) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, la Società è obbligata a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto della presente autorizzazione.
- 10) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

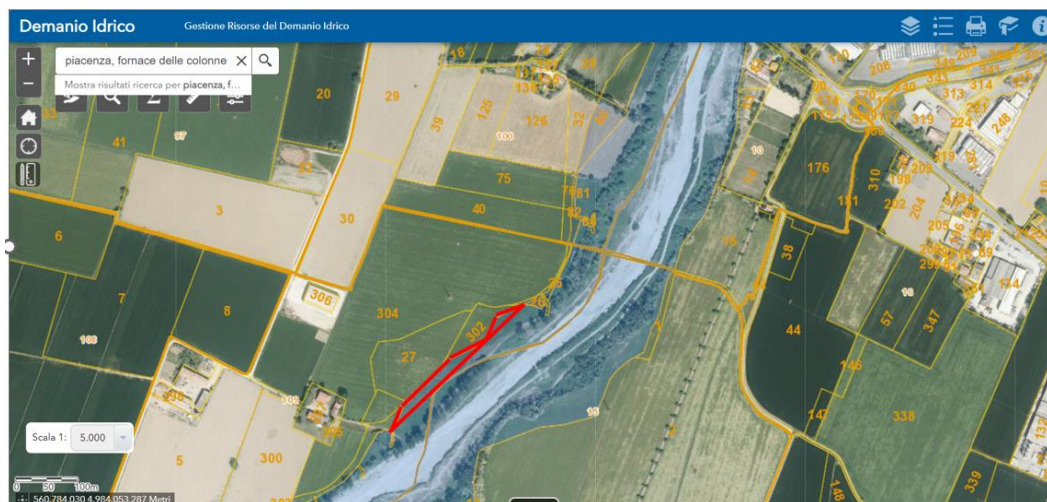
Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

GR



Planimetria aree richieste - Stralcio da "Istanza Arpae"



Planimetria aree richieste - Su ortofoto, catasto e demanio

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: L.R. 7/2004 - RICHIEDENTE: IMPRESA INDIVIDUALE PERINI LUCIANO - ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL T. NURE NEL COMUNE DI PIACENZA - USO: AGRICOLO E SFALCIO ARGINI - SINADOC 39416/2022 - COD. PROC.: PC09T0008. Conferma nulla osta idraulico.

Visto che ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 82087 del 15/11/2024, relativa alla richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del T. Nure nel Comune di Piacenza - Uso: agricolo e sfalcio argini - Richiedente: Impresa individuale Perini Luciano e l'allegata documentazione, con cui comunica che *"espletata successiva e ulteriore istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica aggiornata in dotazione all'Agenzia, si è provveduto a meglio quantificare e zonizzare la superficie dell'area demaniale richiesta in concessione come di seguito indicato (2.054 m² sfalcio argini e 8.670 m² uso seminativo per una superficie totale di 10724 m²)"*

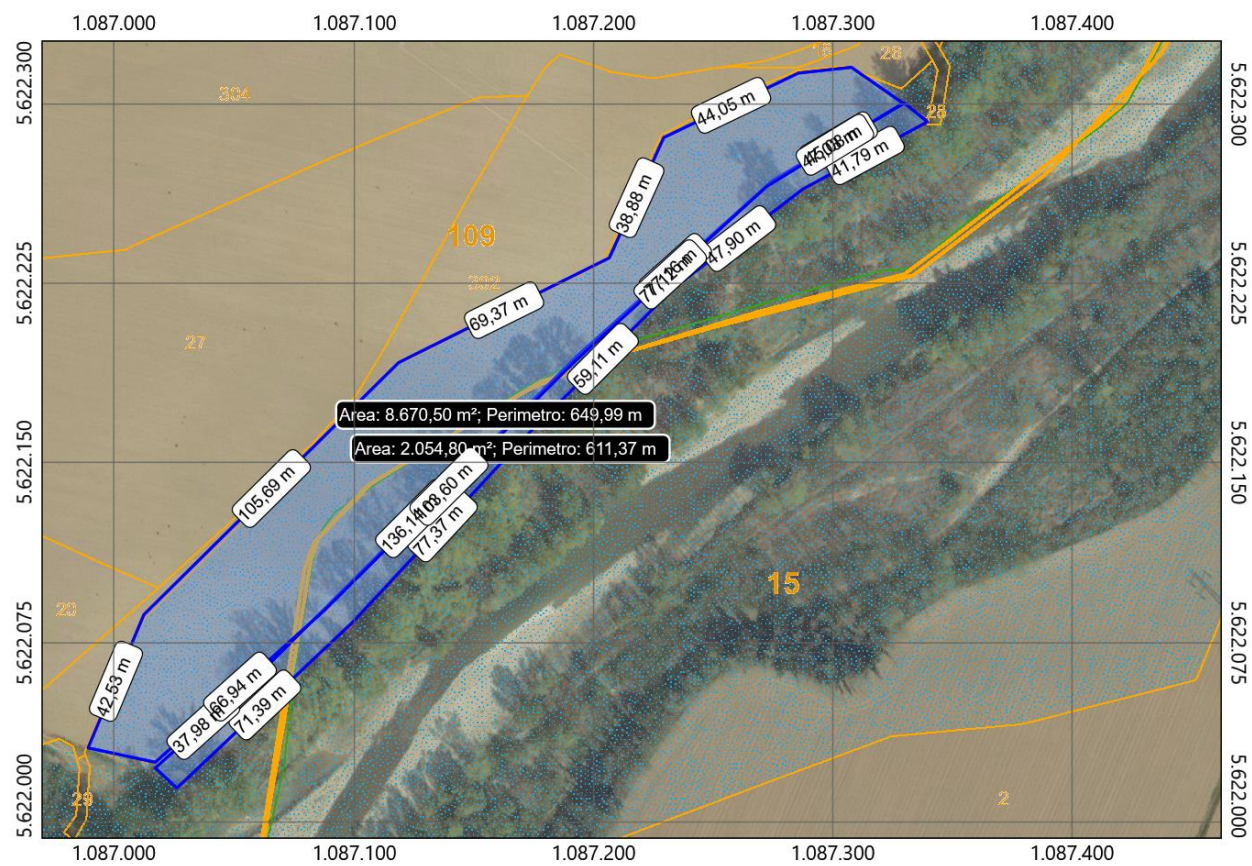
Si conferma il nulla osta avente ns. Prot. 10.01.2023.0000647.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GR

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 25/11/2024.0213083.E



Planimetria aree richieste - Stralcio da "Revisione Arpae"

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.